

dataprime NEWS

n° 01

03 GENNAIO 2022



Wolters Kluwer



FISCO**LAVORO****CONTABILITÀ****FINANZIAMENTI****IMPRESA****BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di DATAPRIME

fonte IPSOA Quotidiano



www.dataprime.it

in questo numero

FISCO

180 GIORNI PER PAGARE LE CARTELLE NOTIFICATE FINO AL 31 MARZO 2022

LAVORO

CONGEDI PER IL PADRE LAVORATORE: COME CHIEDERLI AL DATORE DI LAVORO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: CHI PUÒ CHIEDERLO DAL 1° GENNAIO 2022

FINANZIAMENTI

BONUS TV: STESSA PROCEDURA DEL 2021, CON QUALCHE NOVITÀ

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: IN ARRIVO 609 MILIONI DI EURO



sommario

180 GIORNI PER PAGARE LE CARTELLE NOTIFICATE FINO AL 31 MARZO 2022

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

In continuità con quanto stabilito dal decreto Fisco-Lavoro, la legge di Bilancio 2022 prevede l'estensione (da 60 a 180 giorni) del termine per il pagamento delle somme dovute risultanti da cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Analoga estensione è stata già disposta dal D.L. n. 146/2021 relativamente alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. Nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche) e non decorrono interessi di mora

La legge di Bilancio 2022 prevede un'estensione dei termini di pagamento per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, in continuità con l'analoga estensione prevista dal decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. La disposizione stabilisce che il termine di pagamento delle cartelle notificate nel suddetto periodo è di 180 giorni dalla notifica.

L'art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, dispone che la cartella di pagamento "contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata".

Questo termine, accogliendo il contenuto delle risoluzioni delle Commissioni finanze di Camera e Senato del 12 ottobre 2021 è stato differito prima dal decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) e ora dalla legge di Bilancio 2022.

Riscossione sospesa fino al 31 agosto 2021

Il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) ha fissato al 31 agosto 2021 il termine di sospensione delle attività di riscossione. In particolare:

- è stato differito al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione, prevedendo che i pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall'8 marzo 2020 (dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa", di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020) al 31 agosto 2021, potevano essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021;
- sono state sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive.

In pratica, quindi, per effetto di tale ultima disposizione, l'attività di notifica delle nuove cartelle di pagamento è ripresa a partire dal 1° settembre 2021. Il D.L. n. 146/2021, convertito dalla

legge n. 215/2021 (decreto Fisco-Lavoro) ha previsto una prima estensione dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, senza corrispondere gli interessi di mora, prolungandolo dagli ordinari 60 a 150 giorni (art. 2, comma 1). La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (legge n. 215/2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 (e, quindi, in vigore dal successivo 21 dicembre) ha modificato tale termine, portandolo a 180 giorni.

Esempio

I termini di versamento delle somme richieste con una cartella di pagamento notificata il 1° settembre 2021 scadono il 28 febbraio 2022 (180 giorni dalla notifica). Fino a tale termine non decorrono gli interessi di mora e l'Agente della riscossione non potrà dare corso all'attività di recupero del debito iscritto a ruolo (cfr. Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ n. 1 al decreto Fisco-Lavoro). Cosa prevede la legge di Bilancio 2022

La legge di Bilancio 2022 prevede un analogo prolungamento da 60 a 180 giorni dei termini per il versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.

La norma, in tal modo, interviene senza soluzione di continuità coordinandosi con la precedente normativa. In sostanza:

- il decreto Sostegni bis ha sospeso la notifica delle nuove cartelle fino al 31 agosto 2021;
- il decreto Fisco-Lavoro e la legge di Bilancio per il 2022 prevedono un maggior periodo (180 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate a partire dal 1° settembre 2021. Per espressa previsione di legge (mediante espresso richiamo), il differimento vale anche ai fini dell'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973 (che prevede l'applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento della cartella nel termine stabilito) e dell'art. 50, comma 1 (secondo il quale il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento). Conseguentemente, nel periodo di differimento non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche), e non decorrono interessi di mora (Agenzia delle Entrate-Riscossione, FAQ n. 1 al decreto Fisco-Lavoro). L'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, a partire dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016, prevede che gli "oneri di riscossione" (che hanno sostituito l'aggio) sono dovuti in misura pari al 3% (a carico del debitore) in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica della cartella (con un ulteriore 3% a carico dell'ente creditore) e al 6% (tutto a carico del debitore) in caso di pagamento effettuato oltre tale termine.

Gli "oneri di riscossione" si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi, anche sugli interessi di mora (nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%). Oltre agli oneri di riscossione il debitore deve corrispondere anche le "spese di notifica". La legge di Bilancio interviene nuovamente

sull'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999 rimodulando il sistema di remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione, con eliminazione, nella sostanza, degli oneri di riscossione. Tuttavia, la norma stabilisce che "per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge":

a) l'aggio (per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2015) e gli oneri di riscossione (per i carichi affidati dal 1° gennaio 2016).

Poiché la disposizione in commento richiama, quanto agli effetti del differimento, soltanto gli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. n. 602/1973 (e non anche l'art. 17, D.Lgs. n. 112/1999), vi era il timore che il pagamento oltre 60 giorni delle cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 (ove il carico sia stato affidato all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2021) potesse comportare il versamento degli oneri di riscossione in misura doppia. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito, con una precisazione apparsa sul sito istituzionale, che il differimento vale anche ai fini degli oneri di riscossione, che si applicheranno, quindi, in misura pari al 3% anche se il pagamento avviene tra il 61° e il 180° giorno. Il chiarimento fa riferimento alle cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 ma non vi sono motivi per non considerarlo estensibile anche a quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (ove il carico sia stato affidato all'Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2021). Sia la legge di Bilancio sia la disposizione precedente, contenuta nel decreto Fisco-Lavoro, fanno espresso riferimento (unicamente) alle "cartelle di pagamento", senza estendere la previsione di legge agli altri atti esecutivi (accertamenti esecutivi ex art. 29 del D.L. n. 78/2010), come invece avvenuto in altre occasioni (si veda, per esempio, l'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 - Cura Italia). Analogamente, si osserva che la norma in esame non considera le comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) né i piani di rateazione risultanti da accordi con il Fisco (accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, transazione fiscale). La norma di cui si parla fa esclusivo riferimento ai termini di pagamento delle cartelle notificate entro il periodo indicato, cosicché non sembra che il differimento del termine possa incidere sui termini per la proposizione dell'eventuale ricorso avverso la cartella (60 giorni dalla notifica).

Data notifica cartella	Termine di pagamento	Riferimenti normativi
Entro il 20 gennaio 2020	60 giorni dalla notifica	art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
Dal 21 gennaio 2020 all'8 marzo 2020 ⁽¹⁾	30 settembre 2021	art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020
Dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021	180 giorni dalla notifica	art. 2, comma 1, D.L. n. 146/2021
Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022	180 giorni dalla notifica	Legge di Bilancio 2022
Dal 1° aprile 2022	60 giorni dalla notifica	art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

⁽¹⁾ A partire dall'8 marzo 2020 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha disposto la sospensione della notifica delle nuove cartelle di pagamento.

CONGEDI PER IL PADRE LAVORATORE: COME CHIEDERLI AL DATORE DI LAVORO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo per il padre lavoratore diventano tutele strutturali nell'ambito del nostro ordinamento. A prevederlo è la legge di Bilancio 2022, che conferma la misura a una durata di 10 giorni, fruibili entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio. In caso di adozione o affidamento, il termine decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore, nell'adozione nazionale, o dall'ingresso del minore in Italia, nell'adozione internazionale. Quali regole e procedure sono previste per la richiesta e la fruizione di questi congedi?

Con la legge di Bilancio 2022 il congedo obbligatorio spettante ai padri lavoratori dipendenti diviene strutturale. Si tratta dell'obbligo di astensione dal lavoro, entro i primi 5 mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore, per un periodo, continuativo o frazionato, di 10 giorni. In questo caso, gli oneri retributivi e contributivi relativi sono posti interamente a carico dell'INPS. La disposizione è stata prevista al fine di promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La modifica interessa sia il congedo obbligatorio che il congedo facoltativo. Al riguardo, occorre sottolineare che, nelle more dell'attuazione della delega demandata al Ministero per la Pubblica Amministrazione, le misure si applicano unicamente ai dipendenti del settore privato. Il congedo obbligatorio si configura quale diritto autonomo del padre lavoratore: la sua fruizione, infatti, non ha alcun collegamento al diritto della madre lavoratrice di beneficiare del proprio congedo di maternità e parentale.

Entro 5 mesi dalla nascita del figlio, avvenuta nel corso del 2022, il padre lavoratore ha l'obbligo di astenersi dal lavoro, per un periodo complessivamente pari a 10 giorni, anche durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità spettante alla madre lavoratrice. Il diritto a beneficiare del periodo di congedo obbligatorio è altresì riconosciuto al padre lavoratore adottivo o affidatario e deve essere esercitato entro il quinto mese dall'ingresso:

- del figlio in famiglia, in caso di adozione nazionale o affidamento;
- del minore in Italia, nel caso di adozione internazionale.

Occorre mettere in evidenza che il congedo obbligatorio del padre non può essere frazionato a ore e non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Ai sensi della legge di Bilancio 2021, la tutela del congedo è prevista anche nel caso di morte perinatale del figlio, ovvero nel periodo compreso tra l'inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi 10 giorni di vita della neonata o del neonato. Anche il

congedo facoltativo è stato portato ad applicazione strutturale dalla legge di Bilancio 2022: il papà può astenersi dal lavoro per un ulteriore giorno in sostituzione della madre, a patto che la stessa rinunci a un giorno del proprio congedo di maternità, sempre nel medesimo periodo, ovvero entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall'affidamento. Il congedo facoltativo del padre, infatti, a differenza di quello obbligatorio, costituisce diritto derivato da quello della madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata, che dovrà trovarsi in astensione dall'attività lavorativa, pure nel caso in cui essa non si avvalga del congedo di maternità.

Per godere dei congedi, il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di 15 giorni, sulla base della data presunta del parto. Tale regolamentazione, comunque, deve tenere conto della effettiva non immediata determinabilità dei giorni in cui si verificherà l'evento della nascita.

Si ricorda che il congedo facoltativo non può essere frazionato a ore. In corrispondenza dei giorni di fruizione del congedo obbligatorio o facoltativo, il padre lavoratore ha diritto a un'indennità giornaliera, a carico dell'INPS, pari al 100% della retribuzione.

Il lavoratore padre deve comunicare al proprio datore di lavoro, per iscritto e con un anticipo di almeno 15 giorni, la data in cui intende utilizzare il congedo. In caso di congedo facoltativo, è necessario allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante il giorno equivalente a quello richiesto dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. La medesima dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della lavoratrice madre, a cura di uno dei due genitori.

Entrambe le tipologie di congedo si applicano anche al padre adottivo affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale. In caso di rapporto di lavoro dipendente non stagionale, la domanda va presentata direttamente al datore di lavoro, nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL adottato o, in mancanza di specifiche indicazioni, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. L'azienda anticiperà l'indennità di congedo unitamente alla retribuzione del mese di competenza nel LUL e la recupererà poi a conguaglio, esponendola nella denuncia contributiva Uniemens del mese di competenza.

L'istanza deve essere inoltrata per via telematica all'INPS, che provvederà al pagamento diretto della prestazione spettante. Il datore di lavoro dovrà dunque indicare nel LUL la relativa causale di assenza del lavoratore, senza erogare alcun emolumento retributivo in corrispondenza dei giorni di congedo fruito.

Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione di un giorno del congedo di maternità ad essa spettante. La medesima documentazione deve essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE: CHI PUÒ CHIEDERLO DAL 1° GENNAIO 2022

Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro

L'assegno unico e universale diventa realtà dal mese di marzo 2022 e i soggetti appartenenti all'ampia platea di beneficiari individuata dal legislatore possono presentare le relative istanze dal 1° gennaio 2022. A prevederlo è il decreto legislativo n. 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce le modalità di richiesta ed erogazione della misura. Sono previste novità anche per il periodo di decorrenza, che va da marzo a febbraio di ciascun anno. La domanda per il riconoscimento dell'assegno ha validità annuale e deve essere presentata in modalità telematica all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN, ovvero mediante bonifico domiciliato.

A partire dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di erogazione dell'assegno unico e universale, riconosciuto ai nuclei familiari con figli a decorrere dal settimo mese di gravidanza. A prevederlo è il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale che definisce i dettagli e le modalità di richiesta ed erogazione della misura a partire dal prossimo mese di marzo. L'assegno unico universale è riconosciuto a favore delle famiglie con figli minori oppure maggiorenni a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgimento di un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgimento del servizio civile universale.

L'importo erogato, per le famiglie che hanno un ISEE non superiore a 15.000 euro, è pari a 175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi.

Per i figli disabili tra 18 e 21 anni, la maggiorazione prevista è stata incrementata da 50 euro mensili a 80 euro mensili. Inoltre, è previsto che i genitori di figli disabili con più di 21 anni, pur percependo l'assegno, potranno continuare a fruire della detrazione fiscale per figli a carico.

Sono previste apposite maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito. Nota bene

Il riconoscimento avviene senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

L'assegno spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale. È corrisposto dall'INPS ed

è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. L'assegno viene erogato a partire dal mese di marzo di ogni anno fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno ha validità annuale e dovrà essere presentata a decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno, in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato. Per ciascun figlio minore spetta un importo pari che va da:

- 175 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
 - fino a 50 euro mensili per famiglie con ISEE superiore a 40mila euro.
- Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno è previsto un importo variabile tra:
- 85 euro mensili per famiglie con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
 - e 25 euro mensili per famiglie con ISEE oltre 40mila euro.
- Per ciascun figlio oltre il secondo è prevista una maggiorazione che va da:
- 85 euro con ISEE pari o inferiore a 15mila euro;
 - a 15 euro con ISEE superiore a 40mila euro.

Tavola n. 2 - Esempi di calcolo

Requisito	Importo dell'assegno (max-min in base all'ISEE)	Maggiorazione
Figli minori disabili non autosufficienti	105 euro	
Figli minori disabili gravi	95 euro	
Figli minori disabili medi	85 euro	
Figli disabili maggiorenni fino a 21 anni		50 euro
Figli disabili oltre 21 anni	da 85 a 25 euro	
Entrambi genitori lavoratori		30 euro per figlio, solo con ISEE fino a 40mila euro

Tavola n. 2 - Esempi di calcolo

Nucleo familiare	ISEE	Assegno unico
3 figli minori	7.000 euro - monoreddito	653 euro al mese
4 figli	15.000 euro - due redditi	1.090 euro mensili
3 figli	oltre 40.000 euro	165 euro mensili

Nota bene

Per consentire una transizione graduale è prevista anche una maggiorazione provvisoria per gli anni 2022, 2023, 2024 riservata alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro, calcolata sulla base degli ANF percepiti nel 2021. L'importo così determinato viene erogato al 100% da marzo 2022, per i 2/3 da marzo 2023 e per 1/3 da marzo 2024 e primi due mesi del 2025.

L'importo erogato a titolo di assegno unico non concorre alla formazione del reddito imponibile. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso congiuntamente dei requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b) assoggettamento al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c) residenza e domicilio in Italia;
- d) residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno pari a sei mesi. La domanda per il riconoscimento dell'assegno può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno per il periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato.

L'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nel caso in cui la domanda sia presentata entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell'assegno, la modifica alla composizione del nucleo familiare è comunicata entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo figlio, con riconoscimento dell'assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza. L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato.

Caratteri della misura	Previsioni di tutela
Soggetti beneficiari	Nuclei familiari con figli
Arco temporale di applicazione	Dal mese di marzo al mese di febbraio di ogni anno
Presentazione della domanda	Dal mese di gennaio di ogni anno
Compatibilità	- Reddito di cittadinanza (integrazione) - Lavoro subordinato - Lavoro autonomo - Naspi

BONUS TV: STESSA PROCEDURA DEL 2021, CON QUALCHE NOVITÀ

Renata Carrieri - Dottore commercialista

A disposizione 68 milioni di euro per rifinanziare il bonus tv-decoder e il bonus rottamazione-tv. E' quanto stabilisce la legge di Bilancio 2022. Per entrambi i bonus è previsto uno sconto sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 30 euro per il bonus tv-decoder e di 100 euro per bonus rottamazione-tv, fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Le agevolazioni sono cumulabili tra loro e saranno valide fino al 31 dicembre 2022. Chi può chiedere lo sconto? Quali sono le modalità di accesso al bonus? Quali sono gli obblighi per i rivenditori?

La legge di Bilancio 2022 prevede il rifinanziamento con 68 milioni di euro del bonus tv-decoder e del bonus rottamazione-tv per le famiglie che devono ancora sostituire il vecchio televisore, non più compatibile con i nuovi standard di trasmissione del digitale terrestre.

Bonus tv-decoder e bonus rottamazione-tv

Sono due gli incentivi disponibili:

- a) il bonus tv-decoder;
- b) il bonus rottamazione-tv.

Entrambi prevedono uno sconto sul prezzo d'acquisto, fino ad un importo massimo di 30 euro il primo e di 100 euro il secondo, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Il bonus tv-decoder prevede uno sconto sul prezzo di vendita, IVA inclusa, con valore fino a 30 euro da presentare al venditore per acquistare apparecchi televisivi compatibili e decoder. Per ottenere lo sconto bisogna dichiarare di essere residenti in Italia e di appartenere ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ai 20mila euro. Il bonus rottamazione-tv è riconosciuto sotto forma di sconto, pari al 20% sul prezzo di vendita, fino ad un importo massimo di 100 euro. I vecchi televisori potranno essere rottamati direttamente presso i rivenditori aderenti all'iniziativa dove si effettua l'acquisto. Le agevolazioni sono cumulabili tra loro e saranno valide fino al 31 dicembre 2022. Per richiedere le agevolazioni bisogna soddisfare i seguenti requisiti:

Bonus Tv decoder:

- avere la residenza in Italia
- far parte di un nucleo familiare con Isee fino a 20mila euro

Bonus rottamazione TV:

- avere la residenza in Italia
- la corretta rottamazione di un televisore comprato prima del 22 dicembre 2018
- essere in regola con i pagamenti del canone RAI (quest'ultimo requisito non è valido per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, che sono esonerati dal pagamento).

Gli incentivi sono legati al nucleo familiare. È possibile, a tal proposito, chiedere un solo bonus a famiglia. I bonus possono

essere richiesti solo dai cittadini, in quanto abbonati al servizio RAI. I titolari di canone speciale, come ad esempio i pubblici esercizi o gli hotel, sono esclusi e non potranno, quindi, usufruire dello sconto. Rispetto all'anno passato è stata prevista una novità. I soggetti di età superiore a 70 anni e che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui potranno ricevere, previa richiesta alle Poste, il decoder (che deve avere un costo non superiore a 30 euro) direttamente a casa. In caso di attivazione della misura, gli utenti potranno chiedere alle Poste assistenza telefonica sull'installazione. Il bonus viene erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini devono presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder. Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti idonei all'indirizzo https://bonustv-decoder.mise.gov.it/prodotti_idonei. I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all'iniziativa, devono registrarsi sulla piattaforma telematica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

I venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia devono registrarsi sul portale all'indirizzo https://bonustv-decoder.mise.gov.it/register/venditore_estero

I venditori italiani ed esteri, nel raccogliere i dati necessari per la vendita di TV e decoder con lo sconto, si impegnano a non utilizzare tali dati per finalità diverse da quelle correlate all'erogazione del bonus e sono tenuti a trattare i dati personali raccolti in conformità alla disciplina italiana e comunitaria vigente. Per tutta la durata della procedura, i produttori di TV e decoder devono comunicare al Ministero dello Sviluppo economico, sotto la propria responsabilità, i prodotti con le caratteristiche tecniche richieste dal decreto 18 ottobre 2019.

La registrazione dei prodotti deve essere effettuata tramite il portale <https://bonustv-decoder.mise.gov.it>, nel quale è disponibile anche un indirizzo mail (produttori.bonustv-decoder@mise.gov.it) per eventuali richieste di chiarimento relative alla fase di registrazione.

DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE: IN ARRIVO 609 MILIONI DI EURO

Il Ministero dello Sviluppo Economico comunica che sono 609 milioni di euro le risorse destinate dal ministero alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese, che è anche una delle priorità indicate nel PNRR. Il decreto attuativo del "Piano voucher per le imprese" è un importante intervento previsto nell'ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga che, dopo gli incentivi in favore di famiglie e scuole, punta in questa nuova fase a raggiungere le imprese. In particolare, le imprese potranno richiedere un solo voucher che potrà essere di diverso importo, da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro, e di diversa durata del contratto, da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi, per garantire un incremento della velocità di connessione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con un comunicato stampa del 30 dicembre 2021 informa che sono 609 milioni di euro le risorse destinate dal ministero alla digitalizzazione del tessuto produttivo del Paese, che è anche una delle priorità indicate nel PNRR.

Il decreto attuativo del “Piano voucher per le imprese” firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti è un importante intervento previsto nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga che, dopo gli incentivi in favore di famiglie e scuole, punta in questa nuova fase a raggiungere le imprese. Una platea che, a seconda della tipologia e dell’importo del voucher che verrà richiesto, potrà variare da un minimo di 850.000 a un massimo di 1.400.000 imprese beneficiarie.

Il ministro Giorgetti ha dichiarato: “Mettiamo in campo importanti risorse per supportare la digitalizzazione delle imprese in modo da ridurre il digital divide del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo velocizzare gli investimenti nella banda ultralarga del Paese e cogliere l’opportunità delle risorse stanziato nel Pnrr. Il Piano voucher per le imprese è un provvedimento che sosterremo accompagnando l’attivazione anche con iniziative di comunicazione mirate a far conoscere a tutti i possibili beneficiari la nuova misura. Non è ammissibile, come avvenuto nella precedente fase dedicata alle famiglie, che risorse stanziato non vengano utilizzate interamente per carenza di informazioni operative adeguate a far comprendere l’importanza dello strumento”.

Per i voucher alle imprese sono stati stanziati complessivamente 609 milioni di euro: oltre ai circa 516 milioni di euro già previsti per questa seconda fase, si sono aggiunti circa 93 milioni non utilizzati per il piano voucher dedicato alle famiglie con ISEE inferiore a 20 mila euro. Le imprese potranno richiedere un solo voucher che potrà essere di diverso importo, da un minimo di 300 euro a un massimo di 2.000 euro, e di diversa durata del contratto, da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi, per garantire un incremento della velocità di connessione, da 30 Mbit/s a oltre 1Gbit/s. Inoltre, nel caso di passaggio a connessioni a 1 Gbit/s, il valore del voucher potrà essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di 500 euro, per la copertura di parte dei costi sostenuti dalle imprese beneficiarie e giustificati dagli operatori.


Al fianco dell’azione di erogazione dei voucher, verranno quindi realizzate iniziative di comunicazione in grado di accompagnare le imprese nella conoscenza della misura e degli strumenti tecnologici messi a disposizione per favorire la diffusione della connessione ad alta velocità e la digitalizzazione del sistema produttivo in tutto il territorio nazionale.

Il Piano per le imprese che è stato approvato dalla Commissione europea lo scorso 15 dicembre 2021, avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziato, comunque non oltre 24 mesi dall’avvio dell’intervento da parte di Infratel.

B
U
O
N

2
0
2
2

Corrispettivi SMART



La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza

ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

lunedì 3 gennaio 2022

Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine dell'invio del modello 770

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

www.dataprime.it
info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 8
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocetta, 7
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

